**RILEVANZA DELLE ATTENUANTI “RELIGIOSE” IN GIUDIZIO**

**TREVISAN SARA**

1. **PREMESSA**

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare un fenomeno interessante e attuale quale i reati legati ad una particolare fede religiosa, i cui autori spesso chiedono che i motivi del loro agire siano valutati alla stregua di un sistema di valori non necessariamente coincidenti con quelli della cultura di maggioranza, in applicazione di una presunta scriminante religiosa.

Accade, infatti, di trovarsi ad apprendere notizie di fatti delittuosi commessi da soggetti stranieri in ragione di un proprio credo mediante la realizzazione di comportamenti ammessi, riconosciuti e, talvolta, incentivati, nei propri Paesi d’origine ma che incontrano limiti invalicabili all’interno di quello accogliente.

Nel nostro ordinamento, in realtà, non esistono istituti creati *ad hoc* per attenuare o rimuovere le conseguenze penali cui dovrebbe incorrere l’autore di un reato determinato da movente religioso ma, come vedremo in questo elaborato, la giurisprudenza non sembra comunque dare alcun valore al fattore culturale e religioso.

# **CULTURA E DIRITTO PENALE**

Tra il diritto penale di un popolo e la cultura dello stesso esiste un forte, intenso legame. Il diritto penale, infatti, non è un prodotto culturalmente neutro, ma è anzi fortemente “impregnato” della cultura del popolo da cui promana: il diritto, e il diritto penale in particolare, è una «manifestazione di cultura». Si pensi, ad esempio, al concetto di «comune sentimento del pudore», al concetto di «pubblica decenza» o ancora al concetto di «motivi di particolare valore morale o sociale», che attenuano il reato.

Ad ulteriore conferma della non-neutralità culturale del diritto penale potremmo pensare a fatti come l’aborto, l’eutanasia, i mezzi utilizzabili dai genitori per educare i figli, i vilipendi alla religione, il maltrattamento di animali, la prostituzione: tutti fatti la cui disciplina penale cambia, anche significativamente, da Stato a Stato, in ragione, tra l’altro, della diversa cultura che impregna le norme penali di questo o quello Stato.

Di conseguenza, il passaggio dei confini da uno Stato all’altro può comportare la soggezione ad un sistema penale diverso, talora significativamente diverso, da quello di provenienza.

Sono dette culturalmente orientate quelle fattispecie incriminatrici realizzate dallo straniero con la assoluta mancanza di consapevolezza di commettere un fatto previsto dall'ordinamento giuridico italiano come reato ma, per contro, nella consapevolezza di ottemperare ad una consuetudine, prassi o addirittura norma imposta dalla tradizione culturale del Paese di provenienza.

Una definizione così ampia è adatta a ricomprendere sia quei reati per i quali la motivazione culturale emerge dalla stessa descrizione del fatto tipico, sia quelli per i quali è l’elemento psicologico ad essere influenzato dal fattore culturale

Per tutte queste ragioni le differenze culturali dell’autore del fatto potranno avere una rilevanza solo sul piano della valutazione dell’elemento soggettivo.

**2.1 Reati religiosamente orientati e scriminante religiosa**

Tra i reati culturalmente motivati rientrano senz'altro quelli a movente religioso. Nella sempre più crescente società multiculturale e multiconfessionale odierna, innumerevoli sono i casi in cui l’osservanza di alcuni precetti confessionali collide con il rispetto dell’ordinamento penale statale.

Risulta quindi delicato il rapporto tra normativa penale, motivo religioso e libertà religiosa stessa: infatti l’ordinamento italiano, in presenza di un contrasto tra comportamento religioso e comando penale, non attribuisce al fedele un diritto incondizionato di professare liberamente la propria fede.

Alla luce del sempre più incalzante pluralismo religioso, dunque, numerosi sono stati i casi in cui un dato reato sia stato determinato da motivo o movente religioso.

Per **reato religiosamente orientato** si intende qualunque fatto che viene vietato giuridicamente sotto minaccia di una pena criminale, ma che viene compiuto in vista di sanzioni o remunerazioni trascendentali al fine di obbedire ed accattivarsi il favore della potenza sovraumana in un’ottica di subordinazione a tale potenza.

Il delinquente religioso nell’infrangere la norma statale è cosciente di contravvenire ad un ordine normativo cui deve obbedienza ma, nonostante ciò, pone lo stesso in essere la determinata fattispecie di reato in nome di ideali che si identificano in un complesso di norme etico-religiose dal valore assoluto.

In nessun sistema giuridico il motivo religioso può essere assunto come **scriminante** di applicazione generale in quanto legittimare l’atto criminoso per il motivo religioso comporta una subordinazione netta dell’ordinamento giuridico statale.

Per quanto riguarda la possibilità della valutazione del motivo religioso quale **aggravante o attenuante** della pena, negli ordinamenti teocratici e confessionali il reato improprio riceve una valutazione differenziata a seconda del credo che motiva il gesto: se tale religione è quella di Stato è possibile la legittimazione del motivo quale attenuante; viceversa il motivo sarà qualificato come contrastante con i principi morali e sociali dell’ordinamento in questione e, di conseguenza, designato quale aggravante comune o specifica.

# **ORDINAMENTO ITALIANO**

Nell’ordinamento italiano il Codice penale non menziona espressamente il motivo religioso tra le circostanze aggravanti o attenuanti, dovendosi determinare caso per caso, con un’analisi di fatto, il rilievo della data motivazione quale circostanza del reato.

In linea generale, però, è possibile affermare come il motivo religioso assuma rilevanza tendenzialmente positiva, in quanto non riceve una valutazione sfavorevole: si pensi che il motivo religioso *“*non è mai abietto o futile ai sensi dell’art 61 n. 1 c.p. in quanto è espressione sia di una coscienza di valori sia di principi d’ordine superiore, escludendo che possa motivare persone vili o depravate” (Cass. 8 marzo 1950).

Secondo una analisi della Suprema Corte, quindi, la futilità non può attribuirsi al movente religioso né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, in quanto nessun atto può dirsi sproporzionato al movente quando sia esecutivo d’un comando divino. Il motivo religioso ha, inoltre, “alto valore morale e sociale ai sensi dell’art 62 n. 1 c.p.”.; così come affermato dalla Suprema Corte nel 1952 “il motivo per essere rilevante ai fini dell’art. 62 deve essere conforme alla morale dominante del popolo italiano nell’attuale momento”, essendo così considerati, ad esempio, i sentimenti di amore materno e d’amore per la patria.

1. **CASI GIURISPRUDENZIALI**

Meritano quindi grande attenzione alcune soluzioni giurisprudenziali in quanto la lentezza del legislatore nell’affrontare le rivendicazioni multiculturali ha determinato una fuga dalla legislazione e la ricerca nelle aule giudiziarie di soluzioni immediatamente spendibili.

#### In particolare, le soluzioni oggetto di discussione nelle aule di tribunale riguardano la possibilità che nei reati culturalmente orientati si difetti dell’elemento soggettivo nella forma del dolo.

## **4.1 Violenza sessuale su minorenne**

**Caso 1: Corte di** **Cassazione, Sez. III Penale, N. 29613/2018, 2 luglio 2018**

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in esame è quello di un padre che, unitamente alla madre consapevole, costringeva il figlio minore, con violenza, ad abbassarsi i pantaloni e a compiere e subire atti sessuali.

I giudici di legittimità, dunque, sono stati chiamati a decidere se tale condotta integri gli estremi del reato di cui agli artt. 609 bis(violenza sessuale) e 609 ter c.p. (circostanze aggravanti: “la pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore”) laddove, come in tal caso, i genitori imputati abbiano riferito che in alcune zone rurali dell’Albania, loro Paese d’origine, sia diffusa la pratica tradizionale di accarezzare le parti intime del figlio maschio in quanto espressione di un augurio di prosperità.

Il ricorso per Cassazione è occasionato dall’impugnazione presentata dal Procuratore generale avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna, in sostanziale conferma della decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva assolto entrambi gli imputati perché i fatti loro ascritti non costituivano reato, stante la mancanza dell’elemento psicologico.

I giudici di merito, per affermare l'innocenza degli imputati, svilupparono una interpretazione culturalmente orientata dei fatti, riconoscendo rilievo alla cultura di appartenenza degli stessi, nella quale le condotte sarebbero state prive di disvalore e dunque consentite o tollerate.

Il giudice di prime cure, infatti, riconosciuta la natura indubitabilmente sessuale degli atti in contestazione, cionondimeno aveva escluso l’integrazione della fattispecie sotto il profilo soggettivo: nessun dato ulteriore rispetto alla materialità della condotta poteva indurre a ritenere che l’imputato avesse agito con la coscienza del carattere oggettivamente sessuale secondo la nostra cultura di riferimento.

La Corte d’Appello adita dall’organo di accusa, invece, andando addirittura oltre le argomentazioni del Tribunale, aveva escluso anche che la condotta in imputazione fosse riconducibile alla nozione di atto sessuale indispensabile per la perimetrazione della materialità del reato di violenza sessuale.

La Sezione III della Corte di Cassazione, annullando con rinvio la decisione impugnata per essere entrambi i giudici di merito incorsi nei vizi di motivazione ha chiarito quale percorso il giudice penale debba seguire quando si trovi a giudicare di reati culturalmente orientati o culturalmente motivati. Percorso nel quale assume particolare rilievo, in primo luogo, la ponderazione del bene giuridico offeso e del grado di offesa del medesimo, in secondo luogo la natura della norma culturale a cui aderisce il soggetto, del carattere vincolante di tale norma culturale (se rispettata in modo omogeneo da tutti i membri della collettività a cui appartiene nonché il grado di integrazione del medesimo nel contesto sociale del paese ospitante).

La Corte argomenta che nessuna forma di rispetto per le tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino straniero potrà mai comportare la rinuncia alla punizione delle condotte aggressive dei diritti fondamentali, quali i diritti inviolabili dell’uomo e i beni ad essi collegati. Essi, pertanto, costituiscono lo sbarramento invalicabile all’attribuzione di una qualunque rilevanza giuridica a qualsiasi prassi o norma di ordinamenti stranieri rispetto ai quali si ponga di fatto la questione del rapporto, di integrazione o di disconoscimento, con quello nazionale.

A supporto di questa impostazione, che richiama espressamente il giudizio di bilanciamento fra il diritto di ciascuno a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose e sociali ed i diritti sacrificati dall’esercizio indiscriminato del primo, vengono citati diversi precedenti (§ 4.2, § 4.3).

## **4.2 Maltrattamenti alla moglie**

#### Caso 2: Corte di Cassazione, Sez. III Penale, N. 34909/2007, 26 giugno 2007

#### Il caso è relativo a due coniugi di origine marocchina. La donna era stata costretta a sposarsi dalla propria famiglia e, durante il primo periodo di convivenza, aveva subito in diverse occasioni rapporti sessuali contro la propria volontà. La difesa dell’imputato aveva sostenuto che la legge marocchina non prevedesse il reato di violenza sessuale tra coniugi e pertanto, da un lato, non potesse essere applicata la legge penale italiana ad un matrimonio retto dal diritto civile marocchino e, dall’altro, si versasse in una ipotesi di ignoranza della legge penale italiana.

La Corte però afferma che nel caso in cui il matrimonio tra due soggetti sia retto civilisticamente dal diritto marocchino e sussista il reato di violenza sessuale ai danni di un coniuge, è del tutto irrilevante che lo stesso diritto marocchino non preveda come reato la violenza sessuale intra-coniugale, dal momento che, relativamente a tale condotta, quando sia stata tenuta nel territorio italiano deve trovare applicazione unicamente la legge penale italiana (che riconosce come reato anche la violenza sessuale commessa ai danni di un coniuge).

Nella stessa sentenza la Corte dichiara che non è sufficiente invocare differenze culturali o eventuali usanze diverse del proprio Paese di provenienza per dimostrare la mancanza di dolo generico o l’assoluta inevitabilità dell’ignoranza della legge penale italiana in materia di reati sessuali; tuttavia, tali circostanze possono essere prese in considerazione per ritenere ravvisabile l’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, co. 3 c.p.

**4.3 Maltrattamenti in famiglia**

#### Caso 3: Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, N. 46300/2008, 26 novembre 2008

Il caso ha visto coinvolto un immigrato marocchino che fu condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia (oltre che per minacce, percosse, lesioni, sequestro di persona, violenza sessuale a danno della moglie e violazione degli obblighi di assistenza familiare), dopo che la Cassazione respinse il suo ricorso basato sull’assenza dell’elemento psicologico in virtù della diversa concezione dei rapporti familiari diffusa – a suo dire – nella cultura marocchina e islamica in genere. L’autore del reato, ancora legato profondamente ad una concezione patriarcale ed autoritaria della famiglia, sosteneva di aver agito spinto da una motivazione culturale, a danno dei membri considerati più deboli.

Il ricorrente lamentava di aver subito, da parte dei giudici di merito, un “pregiudizio etnocentrico” nel valutare rapporti e relazioni socioaffettive, dal momento che gli stessi avrebbero applicato schemi valutativi tipici della cultura occidentale, senza aver rispettato le sue esigenze d’integrazione o aver tenuto conto della sua diversità culturale e religiosa.

Secondo l'argomentare del ricorrente, tale vizio "culturale" ha finito con invalidare la decisione dei giudici di merito, i quali hanno concluso l'azione penale sulla scorta di valutazioni assiologiche, che hanno avuto come esclusivo fondamento sostanziale un pregiudizio etnocentrico, privo di motivazione in punto di soggettività dei delitti ritenuti.

Il ricorso, al limite dell’inammissibilità per la sua infondatezza, sembra muoversi dall'erronea considerazione che l’applicabilità delle norme penali, ai cittadini di cultura ed etnia diversa, in quanto portatori di tradizioni sociologiche, abitudini antropologiche configgenti con la norma penale, debba essere filtrata da tali variabili comportamentali, con una risposta giudiziaria che, secondo il ricorso, verrebbe a scriminare l'azione penalmente illecita, introducendo una sorta di generalizzato difetto dell'elemento soggettivo.

L'azione vietata e contra legem dello straniero (minacce, percosse, lesioni, maltrattamenti, sequestro di persona, violenza sessuale), andrebbe inquadrata e giustificata nei "profili di soglia" della concezione della famiglia, tipica del gruppo sociale di appartenenza, che tali condotte appunto consente e talora impone.

# **PRINCIPI COSTITUZIONALI**

È opportuno a questo punto richiamare alcuni principi costituzionali spesso rievocati dalla giurisprudenza che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come "antistorici" a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero.

Vanno in proposito richiamati:

* **L'art. 2**, attinente alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (ai quali appartengono indubbiamente l'integrità fisica e la libertà sessuale), sia come singolo che nelle formazioni sociali (fra cui è certamente ascrivibile anche la famiglia)
* **L’art. 3**, relativo alla pari dignità sociale, alla eguaglianza senza distinzione di sesso e al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Nell’ultimo decennio la Corte di cassazione ha mantenuto fermo il principio della prevalenza dei beni tutelati dalla Costituzione quale limite alla scriminante dell’esercizio del diritto su basi culturali.

I giudici della Corte hanno osservato che in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l'unicità del tessuto sociale - e quindi con l'unicità dell'ordinamento giuridico - l'ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti.

La soluzione costituzionalmente orientata, in relazione alla disposizione dell'art. 3 Cost., che attribuisce a tutti i cittadini pari dignità sociale e posizione di uguaglianza nei confronti della legge, senza distinzione, in particolare, di sesso, di razza, di lingua, di religione, e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, è quella opposta, quella che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune per l'instaurazione di una società civile.

Dunque, quando oggetto di giudizio sono reati che ledono i diritti fondamentali dell’uomo (quali l’integrità fisica, la libertà sessuale), non v’è ingresso, nel sistema penale, alla valutazione delle diversità culturali quali limiti al fatto di rilevanza penale nell’ordinamento giuridico.

# **CONCLUSIONI E SPUNTI DI RIFLESSIONE**

#### La ricostruzione condotta fin qui consente di evidenziare la centralità che un tema come quello della scriminante culturale assurge all’interno di un ordinamento come il nostro.

#### Una questione che non può più essere rimandata ad una risoluzione caso per caso da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità ma che richiede una presa di posizione da parte del legislatore. Non si può ritenere che la soluzione possa gravare solo ed esclusivamente sugli interpreti del diritto che, con i loro sforzi, sono riusciti a disegnare una cornice di massima entro la quale si agita il concreto.

#### Sebbene, infatti, scelte preventive ed astratte possano, sotto alcuni aspetti, non risultare idonee a risolvere uno scenario in continua mutazione, si ritiene che neppure un’applicazione differenziata di precetti interpretativi possa ritenersi conforme al nostro ordinamento ponendo questioni di lesione del principio di eguaglianza sotto il profilo sostanziale e di certezza del diritto.

#### Il fattore religioso fa emergere uno dei problemi della multiculturalità, quello di gruppi disomogenei organizzati su un territorio che rivendicano propri diritti umani e civili, così come rispetto e considerazione pubblica; fattori che, se non adeguatamente assistiti da interventi e attenzioni politico-normative, rischiano di portare a potenti conflitti sociali.

#### D’altra parte, un cauto e circoscritto riconoscimento benevolo del fattore culturale potrebbe risultare equo e ragionevole ogni qual volta la realizzazione del reato costituisca davvero l’esito di un conflitto normo-culturale ancora irrisolto, cosicché il reato commesso dall’immigrato di cultura diversa potrebbe effettivamente risultare meno rimproverabile rispetto ad uno stesso identico fatto commesso da un imputato di cultura italiana.

#### La valutazione *pro reo* della motivazione culturale potrebbe in qualche modo compensare la situazione di svantaggio in cui versa l’imputato appartenente ad una cultura di minoranza ogni qual volta sia chiamato a rispondere per un fatto previsto come reato da una legge in cui si rispecchia la sola cultura di maggioranza, qualora egli, rispetto a quest'ultima cultura, risulti tuttora incolpevolmente «straniero».

Data la natura controversa del tema sorgono spontanei alcuni interrogativi.

Le prime considerazioni si impongono in materia di *ignorantia iuris* e coscienza dell’offesa. L’autore non sempre agisce nel pieno convincimento della rilevanza penale della propria condotta, considerandola una giusta risposta al comportamento della vittima secondo i propri dettami culturali.

Quando si tratta di straniero proveniente, come nella gran parte dei casi, da aree depresse o da zone di guerra dove l’accesso ai canali informativi è scarso se non nullo, non sufficientemente scolarizzato, che abbia commesso un reato culturalmente motivato, sarebbe giusto escludere la conoscibilità del precetto penale, scusata l’ignoranza e rilevato che il fatto non costituisce reato, anche quando siano stati sacrificati diritti fondamentali?

Partendo dal presupposto che il principio di laicità è il diritto alla coscienza individuale e accostando a questo il dettato dell’art. 97 Cost. che sancisce il principio di imparzialità dello Stato (anche in questa materia), si può parlare davvero di imparzialità quando non vengono riconosciute delle attenuanti agli autori di reati religiosamente orientati, che agiscono, secondo la loro cultura, nel giusto? D’altronde l’Italia nasce come stato confessionale ed è il paese che ospita il centro mondiale del cattolicesimo. Quindi, possiamo affermare senza indugio che queste pronunce, pur provenendo da giudici di uno stato laico, siano totalmente estranee all’etica cristiana?

Un ultimo spunto di riflessione si pone rispetto agli stati confessionali nei quali viene imposto un credo religioso a tutti i cittadini. Potrebbe il movente ricevere in questi contesti una valutazione differenziata a seconda del credo che motiva il gesto, riconoscendo e legittimando delle attenuanti solamente se tale religione è quella di Stato? E, viceversa, ammettendo delle aggravanti o semplicemente non prevendendo alcuno sconto di pena se il reato è commesso seguendo la moralità di una religione minoritaria?

1. **SITOGRAFIA**

<https://www.questionigiustizia.it/rivista/articolo/i-reati-cd_culturalmente-motivati-commessi-dagli-immigrati_possibili_soluzioni-giurisprudenziali_425-php>

<https://www.iusinitinere.it/il-reato-religiosamente-orientato-definizione-rilevanza-del-motivo-e-circostanza-del-reato-13645>

<https://www.dirittoconsenso.it/2020/02/24/reati-culturalmente-motivati-e-diritto-penale/>

<http://www.salvisjuribus.it/scriminante-culturale-limite-allintegrazione-o-passaggio-necessario/>

<https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2015/04/GP_Crocco_sistema-penale-e-dinamiche-interculturali.pdf>

<https://www.101professionisti.it/guida/diritto-penale/sentenze/un-islamico-residente-in-italia-se-maltratta-la-moglie-va-punito-con-la-stessa-severita-riservata-1827.aspx>

<http://www.francocrisafi.it/web_secondario/sentenze%202018/cassazione%20penale%20sez%203%20sentenza%2029613%2018.pdf>

<https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/634-corte-di-cassazione-italiana-sez-iii-penale-n-34909-2007-26-giugno-2007>

<https://discrimen.it/la-tutela-penale-del-fatto-religioso-tra-codice-rocco-e-costituzione/>

<https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/_RELAZIONE_E_Gai_Laggressione_alla_liberta_sessuale_.pdf>

<https://www.unicost.eu/reati-culturalmente-orientati-la-cassazione-stabilisce-alcuni-parametri-per-lindividuazione-della-norma-culturalmente-orientata-brevi-note-a-margine-di-cass-pen-sez-iii/#_ftn1>

<https://ilpenalista.it/bussola/motivi-e-movente>